



**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE E PROCEDIMENTI IN MATERIA
PAESAGGISTICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Comuni Garfagnana n. ____ del _____

ART. 1 FINALITÀ

1. Il presente Regolamento norma l'esercizio in forma associata, tramite l'Unione Comuni Garfagnana, delle procedure di valutazione di impatto ambientale e procedimenti in materia paesaggistica nell'ambito della funzione "Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica", di cui all'art. 8 – comma 1 – lettera j) dello statuto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004, alla L.R. n. 65/2014, L.R. n. 10/2010 e D.P.R. n. 31/2017 e s.m. e i..

ART. 2 ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, è istituita la Commissione per il Paesaggio (*di seguito denominata "Commissione"*) presso l'Unione Comuni Garfagnana, con competenza nell'ambito territoriale dei Comuni componenti.
2. La Commissione è composta da 3 membri scelti tra gli esperti in materia paesaggistica ed ambientale, nominati attraverso bandi e valutazione comparativa delle candidature ammissibili, aventi i requisiti di cui al comma 6 dell'art 153 della L.R. 65/2014 e segnatamente:
 - a) Professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;
 - b) Professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - c) Dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.

La nomina dei componenti la Commissione avviene di norma previa valutazione comparativa delle candidature che perverranno a seguito di avviso pubblicato preventivamente per almeno 15 giorni all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale dell'ente, ferma restando la facoltà di adottare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta utile.

3. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana. La deliberazione di nomina è corredata dei curricula e degli esiti motivati della valutazione comparativa attestanti il possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2

dell'art. 153 della L.R. n. 65/2014, nonché dell'eventuale documentazione sugli specifici titoli di esperienza e professionalità nella materia, con priorità per i candidati di cui al precedente art. 2 – comma 2 – lettera c). I criteri per la valutazione comparativa sono preventivamente individuati ed indicati nel bando approvato dal Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale. La valutazione comparativa è effettuata da una apposita Commissione nominata e presieduta dal responsabile del Servizio Pianificazione territoriale.

ART. 3 EFFICACIA E DURATA IN CARICA DEI COMMISSARI

1. I membri della Commissione restano in carica per 5 (cinque) anni e non possono essere rieletti. Scaduto tale termine le loro funzioni si intendono prorogate di diritto fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque per non oltre 45 giorni dalla scadenza medesima. I Commissari non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della Commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni. Ove, per qualsiasi motivo, il mandato ad alcuno dei membri della Commissione dovesse cessare prima della sua naturale scadenza, il nuovo Commissario resterà in carica per l'intera durata del mandato.
2. La partecipazione della nomina a membro della Commissione è effettuata dal Responsabile del Procedimento. Contestualmente alla partecipazione della nomina, il Responsabile del Procedimento provvede alla convocazione della prima riunione di insediamento della Commissione nel corso della quale essa provvede a nominare un Presidente ed un Vice-Presidente i quali entrano immediatamente in carica. Le successive riunioni della Commissione sono tenute in genere con cadenza mensile. La Commissione delibera con la presenza di almeno due membri. Ogni decisione della Commissione deve essere verbalizzata e ciascun membro ha diritto di far verbalizzare le motivazioni del proprio voto. Tutte le deliberazioni si intendono approvate ove ottengano almeno 2 voti favorevoli.
3. Ai membri della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfettario per la partecipazione alle sedute. L'importo del gettone è pari al gettone di presenza stabilito annualmente per i consiglieri del Comune componente l'Unione con il maggior numero di abitanti oltre al rimborso spese di viaggio con mezzi pubblici per i Commissari non residenti nel Comune dove ha sede la Commissione. La partecipazione alle sedute della Commissione dei membri dipendenti di enti pubblici non in quiescenza è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni presso le quali gli stessi prestano servizio e non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone.

ART. 4 DECADENZA DEI COMMISSARI

1. Determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione:

- a) L'assenza senza valido giustificato motivo da più di tre riunioni consecutive della Commissione, ovvero ad oltre la metà delle sedute nell'arco di un anno; il giustificato motivo si intende valido solo se reso per iscritto al Presidente della Commissione e pervenuto al protocollo dell'Unione Comuni Garfagnana;
 - b) Il comportamento negligente o inadempiente alle disposizioni del presente Regolamento o delle leggi vigenti, tale da pregiudicare i compiti, i lavori o il funzionamento della Commissione in ordine alla corretta e utile espressione dei pareri di competenza nei termini, nelle forme e nei contenuti di legge oppure da compromettere comunque il mantenimento in capo all'Unione Comuni Garfagnana delle funzioni paesaggistiche oggetto del presente Regolamento;
2. Le dimissioni dalla carica sono comunicate al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana, al Presidente della Commissione e al Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale.
 3. Ricorrendo le situazioni di cui al comma 1, accertate dal Responsabile del servizio che provvede, contestualmente, se non già a loro conoscenza, a darne comunicazione al Presidente dell'Unione Comuni Garfagnana e al Presidente della Commissione, la decadenza opera automaticamente in via transitoria ed è confermata o meno con deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana non oltre 45 giorni dal suo accertamento. Entro lo stesso termine, salvo tempo maggiore per motivata necessità, la Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana provvede a nominare il nuovo componente, il quale rimarrà in carica per l'intera durata del mandato.

ART. 5 CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMMISSARI

1. Sussiste interesse all'argomento e comporta l'obbligo di astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio, allontanandosi dall'aula e menzionando l'osservanza di tale prescrizione nel parere, quando il Componente della Commissione:
 - a) Sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - b) Appalti la realizzazione dell'opera,
 - c) Sia coniuge, parente od affine al quarto grado, adottante o dottato del richiedente, del progettista e del direttore dei lavori qualora emergente in sede di presentazione della pratica.

ART. 6 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge con scrutinio segreto, il Presidente con il voto favorevole di almeno due membri. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Vice Presidente.
2. La Commissione si riunisce secondo le necessità rappresentate dal Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale, in genere con cadenza disposta dal precedente art. 3 – comma 2.
3. Le sedute della Commissione sono convocate dal Responsabile del procedimento. La comunicazione della convocazione contiene il giorno, l'ora, e il luogo della riunione, che di norma dovrà essere la sede dell'Unione Comuni Garfagnana, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione dei singoli argomenti da trattare. I progetti degli interventi devono essere iscritti all'ordine del giorno e valutati secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo dell'Unione Comuni Garfagnana, salva assegnata la priorità per i progetti di lavori pubblici o di opere dichiarate di pubblica utilità ai sensi della vigente normativa. La convocazione deve pervenire ai componenti della Commissione almeno 5 giorni prima la seduta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; tale termine può essere ridotto a 3 giorni in caso d'urgenza in base alla valutazione del Responsabile del procedimento. Il Responsabile del servizio mette a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
4. Le adunanze della Commissione non sono pubbliche.
5. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile del servizio o suo delegato;
6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno due membri dei componenti la stessa. I pareri e le determinazioni si intendono validamente assunti con il voto favorevole di almeno due componenti aventi diritto al voto, come da precedente art. 3 comma 2 del Regolamento.
7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.
8. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso siano richieste eventuali integrazioni e/o necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini di legge.
9. Il Segretario della Commissione assiste alla seduta, senza diritto di voto, e interviene o relaziona, in ordine alla pratica da lui istruita nella sua qualità di responsabile del servizio. Il Segretario medesimo provvede alla redazione, per ogni pratica o argomento trattato, dei verbali delle adunanze nonché alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione.
10. Il verbale deve riportare in particolare:

- a) Il luogo e la data della riunione;
- b) L'indicazione dei presenti;
- c) Il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato,
- d) Il parere motivato, espresso ai sensi del comma 8 o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori;
- e) L'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto, nonché le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta;
- f) L'eventuale opportuna circostanza di conflitto di interessi e l'avvenuta osservanza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 5;
- g) La dichiarazione sostitutiva ai sensi del vigente D.P.R. n. 445/2000, mediante la sottoscrizione, dei membri partecipanti ai lavori della Commissione, con la quale si attesta l'assenza dei casi di incompatibilità/conflitto di interessi;

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti che hanno partecipato alla seduta.

12. Qualora la Commissione esprima parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni, dando corso al rilascio del provvedimento finale senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è tenuta ad esprimere i pareri previsti dalle disposizioni di legge o regolamentari vigenti o che potranno intervenire.
2. Spetta in particolare alla Commissione esprimere pareri obbligatori in relazione ai procedimenti:
 - a) Di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 146 del Codice, giusto disposto art. 153 – comma 3 - D.Lgs. 65/2014);
 - b) Di rilascio di parere su istanze di condono edilizio o di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42;
 - c) Di rilascio di pareri nell'ambito dell'iter di formazione di strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici,
 - d) Di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 150 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42;

- e) Di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 del d.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
3. Con riferimento agli interventi e alle opere soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato, ai sensi del D.P.R. 31/2017, il parere della Commissione non è obbligatorio, giusto disposto art. 153 comma 3 bis D.Lgs. n.165/2014;
 4. Nell'esprimere i pareri di cui ai precedenti commi la Commissione giudica la compatibilità e conformità paesaggistica richieste dalle vigenti disposizioni di legge e dei rispettivi provvedimenti collegati o attuativi nonché del presente Regolamento, valutando i contenuti e gli aspetti utili, quali l'impatto estetico- visuale dell'intervento, il rapporto con il contesto, la qualità progettuale e, comunque, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'atto di programmazione o pianificazione, del progetto o dell'intervento sottoposti a esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. In particolare dovrà essere valutata la conformità a quanto previsto dai Decreti ministeriali di tutela diretta che istituiscono il vincolo e/o per le aree tutelate per legge come disciplinato dalle prescrizioni contenute nell'allegato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T) con valenza di Piano paesaggistico;
 5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione ha in particolare la facoltà di:
 - a) Chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) Effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c) Convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto o per eventuali chiarimenti sull'intervento contemplato, nonché i funzionari dei Comuni componenti che per quanto di competenza possono fornire informazioni o documentazioni utili alla formulazione dei pareri;
 - d) Attivare canali di consultazione e confronto con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

ART. 8 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA ORDINARIA

1. La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata, in via telematica, dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne in zona vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
2. Il Responsabile del procedimento ha 40 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta per valutare la completezza della documentazione, richiedere eventuali integrazioni, curare l'istruttoria ed acquisire il necessario parere della Commissione per il Paesaggio, nel caso in cui l'intervento risulti irrilevante verrà comunicato all'interessato.
3. Nel caso in cui, invece, sia valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento, l'istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici. La Soprintendenza ha 45 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i.. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del diniego. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata a corredo del titolo edilizio.

ART. 9 DOCUMENTI DA PRESENTARE - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PROCEDURA ORDINARIA

1. La richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC all'Unione Comuni Garfagnana, compilando il modulo, nello schema approvato dal Responsabile del Servizio di Pianificazione territoriale, presente nella sezione "modulistica" del sito dell'Unione Comuni Garfagnana, correlata dalla seguente documentazione, in duplice copia qualora sia presentata in forma cartacea:
 - a) Modulo di richiesta, debitamente compilato, con bollo virtuale da €16,00;

- b) Ricevuta di pagamento dei Diritti di Segreteria;
- c) Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato;
- d) Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
- e) Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
- f) Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;
- g) Relazione tecnica;
- h) Relazione paesaggistica ai sensi del D. P. C. M. 12/12/2005;
- i) Attestazione della conformità a quanto previsto dai Decreti ministeriali di tutela diretta che istituiscono il vincolo e/o per le aree tutelate per legge come disciplinato dalle prescrizioni contenute nell'allegato 8B del Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T) con valenza di Piano paesaggistico;
- j) Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente, con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto;
- k) Modellazione realistica (foto inserimento – render) comprendente un adeguato intorno all'area di intervento, da cui risulti la relazione esistente tra l'intervento in esame e l'oggetto di tutela del vincolo.

ART. 10 AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

1. La richiesta di autorizzazione paesaggistica mediante procedimento semplificato deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo, qualora si intendano realizzare opere esterne di lieve entità ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
2. Il Responsabile del procedimento ha 20 giorni di tempo dalla presentazione della richiesta trasmessa in via telematica, per effettuare gli accertamenti e le valutazioni istruttorie ed acquisire eventualmente il parere della Commissione per il Paesaggio, nel caso in cui l'intervento risulti irrilevante verrà comunicato all'interessato.

L'Unione Comuni Garfagnana verifica preliminarmente, durante i 20 giorni sopra indicati, la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del Piano Paesaggistico. All'occorrenza, entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza, verranno richieste le integrazioni documentali ed i chiarimenti indispensabili, che dovranno essere

forniti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta richiesta. Il procedimento resterà sospeso fino alla scadenza di suddetto termine o alla ricezione della documentazione di cui sopra. Decorso inutilmente il termine assegnato l'istanza è dichiarata improcedibile.

Nel caso in cui sia valutata la rilevanza paesaggistica dell'intervento, l'istanza verrà trasmessa alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

La Soprintendenza ha il termine tassativo di 20 giorni di tempo, a partire dall'effettivo ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato si forma il silenzio - assenso, ai sensi dell'art. 7 bis della Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.i..

L'Unione Comuni Garfagnana adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Soprintendente nei 5 giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente.

Il procedimento di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche scadute da non più di un anno è regolato dell'art. 7 del D.P.R. 31 del 13 febbraio 2017.

Il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o del diniego.

3. L'autorizzazione paesaggistica è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

L'autorizzazione paesaggistica non è un titolo abilitativo edilizio e non costituisce da sola autorizzazione all'esecuzione di opere edilizie. La sua richiesta deve essere presentata o preliminarmente o a corredo del titolo edilizio.

ART. 11 TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI CON AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

1	Incrementi volumetrici inferiori al 10% ($V_{\max} = 100 \text{ m}^3$), nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
2	Realizzazione o modifiche di aperture esterne e finestre a tetto, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3	Interventi su prospetti che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
4	Interventi su coperture che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e le caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali.
5	Interventi di adeguamento antisismico.
6	Interventi di superamento di barriere architettoniche che alterano la sagoma dell'edificio
7	Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8	Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici in posizioni visibili dagli spazi pubblici.
9	Installazione di micro generatori eolici ($h_{\max} = 1,50 \text{ m}$, $d_{\max} = 1,00 \text{ m}$), riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
10	Installazione di cabine per impianti tecnologici a rete.
11	Interventi di adeguamento alla viabilità esistente.
12	Interventi di arredo urbano con installazione di manufatti e impianti.
13	Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi non oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
14	Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale da eseguirsi nelle aree pertinenziali degli edifici, riguardanti i beni vincolati previsti nell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
15	Demolizione e ricostruzione degli edifici in genere privi di interesse storico-architettonico.
16	Autorimesse fuori-terra o parzialmente interrato ($V_{\max} \text{ emergente} = 50 \text{ m}^3$)
17	Tettoie, porticati, chioschi e manufatti ($S_{\max} = 30 \text{ m}^2$ o $V_{\max} \text{ emergente} = 30 \text{ m}^3$).
18	Interventi sistematici aree di pertinenza edifici esistenti.
19	Tettoie aperte di servizio o capannoni per le attività produttive ($S_{\max} = 10\%$ della S_{coperta} preesistente).
20	Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva
21	Realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfotipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
22	Taglio senza sostituzione di alberi o arbusti in aree interessate previste nell'art. 136 c.1 lettere

	a-b-c del dlgs 42/2004.
23	Interventi di soprasuolo inerenti reti di servizio pubblico o fognatura
24	Manufatti parzialmente o totalmente interranti quali serbatoi e cisterne (V_{\max} 15 m ³)
25	Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo compreso tra i 120 e i 180 giorni.
26	Verande e strutture esterne funzionali ad attività economiche, commerciali, turistiche ecc. Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere non stagionale.
27	Pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico.
28	Ponticelli per attraversamento di corsi d'acqua.
29	Manufatti per ricovero attrezzi agricoli.
30	Nuove strutture relative all'attività ittica (S_{\max} = 30 m ²).
31	Interventi di adeguamento della viabilità vicinale.
32	Ripristino attività agricole e pastorali in aree rurali.
33	Interventi di diradamento boschivo.
34	Riduzioni superficie boscate in aree di pertinenza immobili esistenti per superfici inferiori a 2000 m ² .
35	Realizzazione o adeguamento di interventi di viabilità forestale.
36	Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei S_{\max} = 18 m ² (art. 153 c.1 dlgs 42/2004).
37	Linee elettriche e telefoniche di altezza compresa tra i 6,30 m e 10 m.
38	Installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o radioelettrica, che comportino realizzazione di antenne di altezza inferiore a 6 m, sopralzi inferiori a 6 m, appalti di telecomunicazione inferiori a 3m o 4 m (se posati a terra).
39	Modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde di fiumi e laghi.
40	Interventi sistematici di ingegneria naturalistica.
41	Interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
42	Interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, ripristino opere a difesa della costa.

**ART. 12 DOCUMENTI DA PRESENTARE - AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PROCEDURA SEMPLIFICATA**

1. La richiesta di autorizzazione paesaggistica semplificata dovrà essere presentata tramite PEC All'Unione Comuni Garfagnana, compilando il modulo, nello schema approvato dal Responsabile del Servizio di Pianificazione territoriale, presente nella sezione "modulistica" del sito dell'Unione Comuni Garfagnana e correlata dalla seguente documentazione, in duplice copia qualora sia presentata in forma cartacea:
 - a) Modulo di richiesta ai sensi dell' del D.P.R. 31/2017 debitamente compilato, con bollo virtuale da €16,00;
 - b) Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria;
 - c) Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato;

- d) Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
- e) Elaborati grafici relativi allo Stato di Progetto (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
- f) Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;
- g) Relazione tecnica;
- h) Relazione paesaggistica semplificata redatta in conformità all'Allegato D del D.P.R. 31/2017;
- i) Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto.

**ART. 13 TABELLA SINOTTICA: INTERVENTI REALIZZABILI SENZA
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

1	Opere interne che non alterano l'aspetto esterno del fabbricato, anche ove comportino mutazione della destinazione d'uso.
2	Interventi sui prospetti e coperture di fabbricati nel rispetto di eventuali piani di colore comunali e delle caratteristiche architettoniche, morfologiche e dei materiali esistenti; modifica di aperture esterne o finestre a tetto, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
3	Interventi di consolidamento statico.
4	Interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche.
5	Installazione di impianti tecnologici esterni, per le singole abitazioni, non soggetti a titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
6	Installazione di pannelli solari a servizio dei singoli edifici.
7	Installazione di micro generatori eolici ($h_{max}= 1,50$ m, $d_{max}=1,00$ m), nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
8	Interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete.
9	Installazione di dispositivi anti-caduta di sicurezza in copertura.
10	Opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni relativi a manufatti esistenti.
11	Opere di urbanizzazione primaria previsti ai fini paesaggistici dai piani attuativi oggetto di accordi di collaborazione tra Ministero regioni ed enti locali.
12	Interventi non comportanti modifiche significative a livello planimetrico e vegetazionale.
13	Interventi di manutenzione o sostituzione di cancelli, recinzioni, muri di contenimento, nel rispetto dell'art. 136 c.1 lettere a-b-c del dlgs 42/2004.
14	Interventi di sostituzione di alberi o arbusti.
15	Interventi in sottosuolo, che non incidono sugli assetti vegetazionali o che comportino modifiche permanenti, morfologiche del terreno.
16	Occupazione temporanea di suolo privato mediante installazione di strutture provvisorie per un periodo massimo di 120 giorni.
17	Installazione di manufatti amovibili in opere a carattere stagionale e poste a corredo di attività economiche, commerciali, turistiche ecc.

18	Installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale
19	Interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza e altri previsti dall'art. 149 c.1 lettera b del dlgs 42/2004.
20	Pratiche selvicolturali e altre previsti dall'art. 149 c.1 lettera c del dlgs 42/2004.
21	Monumenti, lapidi, edicole funerarie.
22	Installazione di tende Parasole su terrazze.
23	Installazione di insegne per attività commerciali o altre attività economiche.
24	Installazione o modifiche di impianti di rete di comunicazione elettronica o radioelettrica.
25	Manutenzione di alvei, sponde e argini di corsi d'acqua.
26	Interventi puntuali di ingegneria naturalistica.
27	Manutenzione o sostituzione di strutture amovibili esistenti.
28	Montaggio periodico di strutture stagionali.
29	Interventi di demolizione e ricostruzione, fedele all'originale, di edifici e manufatti a seguito di calamità naturali.
30	Demolizioni e ripristino dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi.
31	Opere ed interventi di variante autorizzati ai fini paesaggistici non eccedenti il 2% delle misure progettuali.

ART. 14 VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

1. È istituita la Commissione Valutazione Impatto Ambientale, quale supporto tecnico consultivo della struttura operativa competente per le procedure di pertinenza comunale individuata ai sensi dell'art. 47 comma 1 della L.R. n. 10/10.
2. La "Commissione per la Valutazione Impatto Ambientale" è costituita dalla Commissione per il Paesaggio, integrata con il Responsabile Tecnico Comunale del Comune interessato, ovvero integrata con il Responsabile del Servizio tecnico per i progetti di competenza dell'Unione Comuni Garfagnana. La Commissione per il Paesaggio in composizione integrata è individuata quale Autorità Competente in materia di VAS. In tale veste la Commissione assume la denominazione di Nucleo Unificato di Valutazione e Verifica (NUCV). Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 153 della L.R. 10.11.2014 n 65.
3. Al Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale è attribuita la carica di Presidente della Commissione;
4. Alla Commissione V.I.A. sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:
 - a) accertamento della completezza degli elaborati presentati dal proponente per le procedure di Verifica e di Istruttoria Interdisciplinare V.I.A. ed eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti;
 - b) valutazione dei progetti e dei pareri acquisiti e redazione di un rapporto contenente la proposta di sottoposizione o meno del progetto alla procedura di V.I.A. (nel caso di

- Verifica), o redazione di un rapporto interdisciplinare sull'impatto ambientale del progetto da utilizzare per la successiva pronuncia di compatibilità ambientale che sarà assunta dall'Autorità Competente;
- c) elaborazione e proposta degli strumenti organizzativi ed attuativi della L.R. n. 10/10, in collaborazione con le Agenzie regionali interessate e le altre strutture pubbliche competenti.
5. Nei lavori della Commissione ogni membro esperto dovrà esprimere un giudizio per le proprie specifiche competenze, concordando poi un rapporto finale che dovrà essere approvato all'unanimità dalla Commissione stessa.
 6. L'accettazione della nomina a membri esperti della "Commissione V.I.A" comporta la rinuncia ad eventuali incarichi di progetti che siano da sottoporsi alle procedure di Verifica o di V.I.A. nel territorio dell'Unione Comuni Garfagnana, per evidente incompatibilità.
 7. La nomina potrà essere revocata e proposto nuovo nominativo in caso di comunicazione di mancata disponibilità da parte del componente, di mancata partecipazione consecutiva o di motivata interruzione del rapporto di fiducia.

Art. 15 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

1. La richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica deve essere presentata dal proprietario o da chi ne abbia titolo per interventi esterni realizzati, in assenza di autorizzazione, in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
 2. Qualora le opere realizzate siano classificate come interventi assoggettati a SCIA, di cui all'art. 135 della L. R. 65/2014, o a Permesso di Costruire, di cui all'art. 134 della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata a corredo della richiesta di attestazione di conformità in sanatoria o di permesso di costruire in sanatoria. Se le opere realizzate sono classificate come interventi di attività edilizia libera ai sensi della L. R. 65/2014, la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica potrà essere presentata separatamente dal procedimento edilizio.
 3. L'Unione Comuni Garfagnana si pronuncia sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica entro il termine di 180 giorni, previo parere della Commissione per il paesaggio e previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni (dall'arrivo della documentazione presso la sua sede).
- Il procedimento si conclude con il rilascio dell'atto di accertamento della compatibilità paesaggistica o del diniego.

Nel caso di accoglimento della richiesta, ai fini del ritiro dell'atto, dovrà essere presentata attestazione di pagamento della sanzione amministrativa (sanzione paesaggistica) calcolata, ai sensi dell' allegato al presente Regolamento.

In caso di diniego si provvederà alla trasmissione della documentazione all'Ufficio Abusi Edilizi del Comando Polizia Locale per l'applicazione delle sanzioni previste.

4. Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 la compatibilità paesaggistica viene accertata nei seguenti casi:
 - a) Per lavori, realizzati in assenza o in difformità dall'Autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
 - b) Per l'impiego di materiali in difformità dall'Autorizzazione paesaggistica;
 - c) Per lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380.

ART. 16 DOCUMENTI DA PRESENTARE – ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

1. La richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica dovrà essere presentata tramite PEC all'Unione Comuni Garfagnana, compilando il modulo, nello schema approvato dal Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale, corrispondente alla tipologia di intervento richiesto in via ordinaria o semplificata e presente nella sezione "modulistica" del sito dell'Unione Comuni Garfagnana, correlata dalla seguente documentazione in duplice copia qualora sia presentata in forma cartacea :
 - a) Modulo di richiesta, debitamente compilato, con bollo virtuale da €16,00;
 - b) Ricevuta di pagamento dei Diritti di segreteria;
 - c) Rilievo Aerofotogrammetrico con individuazione univoca dell'immobile interessato;
 - d) Elaborati grafici relativi allo Stato Legittimo (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
 - e) Elaborati grafici relativi allo Stato Rilevato (piante, sezioni, prospetti, etc, in funzione delle opere realizzate);
 - f) Elaborati grafici relativi allo Stato Sovrapposto;
 - g) Relazione tecnica;
 - h) Documentazione fotografica in originale, puntuale ed esauriente con la rappresentazione anche del contesto circostante, correlata di schema di ripresa e data di scatto.

ART. 17 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e norme collegate o attuative che disciplinano la materia.
2. Il Presente Regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari attualmente vigenti nei Comuni componenti.
3. Le disposizioni aventi forza di legge eventualmente sopravvenute e in contrasto o non compatibili con quelle del presente Regolamento, aggiornano automaticamente le norme non conformi fino al loro adeguamento.
4. La Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana e il Responsabile del servizio associato, ciascuno per quanto di competenza, adottano i provvedimenti previsti dal presente Regolamento nonché quelli attuativi di legge o ritenuti necessari, anche al fine di conseguire una maggiore semplificazione, efficacia, celerità ed economia dei procedimenti amministrativi ivi contemplati;
5. I procedimenti di autorizzazione paesaggistica da attuarsi nelle aree per attività estrattive esistenti rimangono nella competenza comunale, che si avvarrà del parere della Commissione per il Paesaggio di cui al precedente art. 2, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e l'Unione Comuni Garfagnana;
6. In materia di VAS i Comuni possono avvalersi della Commissione per il Paesaggio in composizione integrata istituita presso l'Unione Comuni Garfagnana di cui al precedente art.14 comma 2;
7. Fino alla nomina della Commissione per il Paesaggio di cui all'art. 2 e in ogni caso fino alla definizione dei procedimenti attualmente aperti, si farà riferimento alla Commissione comunale territorialmente competente;
8. I diritti di istruttoria relativamente alle procedure di cui al presente Regolamento saranno stabiliti con deliberazione della Giunta dell'Unione Comuni Garfagnana.
9. Al seguente Regolamento si allega:
 - Criteri e modalità di calcolo della indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 (Allegato A);

ALLEGATO "A"

CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLA INDENNITÀ RISARCITORIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.Lgs. 42/2004

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 come modificato dall'art. 1 comma 36 della L. 308/2004 e dal D.lgs 157 del 24/3/06 a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III° del D.Lgs. n. 42 del 24/2/04 realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità ad essa (art. 146 D.lgs. 42 cit.): indennità corrispondente al pagamento di una sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa trasgressione, la cui quantificazione è stata attribuita alla sfera di competenza Comunale.

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

L'indennità si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 di cui sia stata accertata la compatibilità sostanziale con il vincolo in difetto di danno rilevante o pregiudizio ambientale.

La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio – urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere stesse.

I criteri individuati sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento dell'indennità risarcitoria, sia nell'ambito del procedimento sanzionatorio ordinario (illeciti edilizi perseguiti secondo le disposizioni del DPR 380/01 e della L.R. 65/2014), sia nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della L. 308/04 art. 1, comma 37 (c.d. condono ambientale speciale) e comma 36 (regime ordinario, recepito nei nuovi artt. 167 e 181 D.Lgs. 42 cit.).

L'accertamento di compatibilità paesistica, con annessa Indennità Risarcitoria, è propedeutico all'accertamento di conformità edilizio-urbanistica ai sensi della Legge Regionale 65/2014.

ART. 3

CASI DI ESCLUSIONE

Non si applica la sanzione ambientale alle opere realizzate in immobili/aree gravati da vincolo paesaggistico ma non soggette al regime dell'autorizzazione ambientale, come definite dall'art. 149 D.lgs 42/04, e più precisamente quelle previste nell'allegato "A" al DPR 31/2017:

Sono inoltre escluse le opere abusive soggette a provvedimento sanzionatorio di ripristino ai sensi della vigente normativa (DPR 380/01 e L. R. 65/2014).

ART. 4

COMPETENZE

Tutte le posizioni, soggette al D.Lgs. n. 42/04 sia in ambito sanzionatorio ordinario che di sanatoria (accertamento di conformità edilizio-urbanistica, condono edilizio), ovvero di accertamento di compatibilità paesaggistica, come sopra, sono sottoposte alla valutazione della Commissione per il Paesaggio la quale esprimerà il parere in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale, sulla compatibilità dell'opera abusiva con il vincolo ambientale, in relazione agli specifici valori ambientali tutelati dal vincolo che grava sull'area o sull'immobile.

ART. 5

DETERMINAZIONE IMPORTO INDENNITÀ

Ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i. è disposto che la sanzione pecuniaria in questione è equivalente "al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima".

La determinazione viene predisposta dagli uffici comunali sulla base delle presenti norme regolamentari.

ART. 6

CALCOLO DEL PROFITTO

A) OPERE COMPORTANTI INCREMENTI DI SUPERFICIE E/O VOLUME

Il calcolo del profitto è determinato attraverso una percentuale fissa stabilita nel 10% dei valori venali medi di mercato del bene oggetto di abuso edilizio, percentuale ritenuta congrua in quanto corrispondente ad un verosimile utile di impresa su una attività edilizia ordinaria.

Il valore di riferimento a metro quadro da utilizzare per il calcolo dell'indennità pecuniaria è dato dalla media dei valori max. e min. riportati nelle Tabelle dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari del Territorio visionabili sul sito "www.agenziadelterritorio.it". Le tabelle da applicarsi corrispondono a quelle ultime pubblicate presenti al momento della presentazione dell'istanza di parte o dell'accertamento di illecito, soggette ad aggiornamento ISTAT.

Gli interventi comportanti soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di ml. 3,00 per l'edilizia residenziale, commerciale, direzionale, turistica e residenziale rurale e di ml. 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere.

L'importo minimo della sanzione sarà comunque di €2.000,00 (duemila euro).

B) OPERE NON COMPORTANTI INCREMENTI DI SUPERFICIE E/O VOLUME

Per tali interventi si sono stimati importi forfetari, desunti da precedenti valutazioni relative ad indennità calcolate in regime sanzionatorio "ordinario". Si reputano tali importi equi e già comprensivi della eventuale comparazione fra profitto e danno, i quali pertanto, in tali fattispecie, non dovranno essere calcolati.

INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE EDILIZIO - URBANISTICA NON QUANTIFICABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE UTILE O VOLUME E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (rientrano in

questa categoria anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed opere simili)

La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di €2.000.

RESTAURO E RISAMENTO CONSERVATIVO

La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di €1.000.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E OPERE NON VALUTABILI IN TERMINI DI SUPERFICIE E VOLUME

La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di €1.000.

MOVIMENTI DI TERRA (Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate;

rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come interventi isolati, la esecuzione di vasche e piscine, valutando comunque le movimentazioni di terra effettuate)

- Fino a 15 mc. €1.000;

- Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: €1.000 + 20 €/mc. oltre i 15;

- Oltre i 100 mc.: €3.000 + €30/mc. oltre i 100.

□□ ALTRE OPERE

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi.

ART. 7

CALCOLO DEL DANNO

Per DANNO AMBIENTALE deve intendersi la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente.

Per VALUTAZIONE DEL DANNO deve intendersi il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato. Atteso che gli importi forfettari di cui all'art.6 B sono comprensivi, come ivi definito, anche della valutazione del maggiore importo fra profitto e danno, per gli interventi non comportanti incremento di superficie e/o volume non è necessario il calcolo analitico.

La mancanza di danno ambientale sia ha quando, sia pure in base ad un giudizio a posteriori, si verifichi che se fosse stata richiesta preventivamente l'autorizzazione della Soprintendenza questa l'avrebbe concessa ugualmente approvando il progetto nella sua interezza, senza modifiche, mentre il danno consiste nella esecuzione di quella parte di progetto che sarebbe stata ridotta o di cui sarebbe stata richiesta la modifica in sede di autorizzazione.

Per quanto riguarda la determinazione quantitativa della sanzione pecuniaria per il danno ambientale arrecato si deve evidenziare, innanzitutto, che la medesima sanzione, prevista in alternativa alla demolizione per la edificazione in violazione dei vincoli posti a tutela delle bellezze naturali, ha natura ripristinatoria, intesa come misura tendente a recuperare il ripristino dello stato dei luoghi previa demolizione delle opere abusivamente realizzate. Difatti la riduzione in pristino dei luoghi costituisce, in concreto, l'unico rimedio congruo per la salvaguardia dei valori ambientali.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo, come determinato dal Comune è notificato all'interessato con atto del Responsabile del Servizio pianificazione territoriale. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica dell'atto stesso da parte del destinatario a favore del Comune competente.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà il recupero coattivo della somma nei modi previsti dalla legge, da parte del Comune competente.

Eventuali memorie difensive o ricorsi inerenti la determinazione della sanzione dovranno essere presentati al Comune competente nei termini di legge. Sia per i procedimenti di recupero coattivo dove il Comune competente per territorio è l'unico legittimato attivo, sia per i procedimenti di impugnazione dei provvedimenti sanzionatori, dove il Comune competente per territorio è l'unico legittimato passivo, le spese di lite ed ogni altra eventuale è a carico del Comune stesso.

Si ricorda che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità Paesistica il versamento dell'indennità risarcitoria è condizione per il rilascio stesso.